

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2023, N. 2**MODIFICA ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2022, N. 7 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 22 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024)) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO)**

(Bollettino Ufficiale n. 3, del 10.02.2023)

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento))

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 7/2022, è sostituito dal seguente:

“ 2. *In fase di prima applicazione i termini di cui al comma 1 sono differiti al 31 dicembre 2023.* ”.

Art. 2

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.